

Presidente,
Onorevoli Colleghi,
Governo,

A differenza di altri gruppi, non abbiamo presentato, né in commissione, né in Aula, alcun emendamento meramente soppressivo: a conferma del nostro atteggiamento costruttivo e disponibile al confronto e, al tempo stesso, a conferma della nostra convinzione che, in un momento di difficoltà delle istituzioni politiche rappresentative, possa essere opportuno tornare a riflettere anche sui c.d. istituti di partecipazione popolare "diretta".

A condizione però - e questo è il punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione onorevoli colleghi - che si voglia, in ultima istanza, far meglio funzionare il Parlamento e le istituzioni politiche rappresentative attraverso le quali il popolo, come recita l'art.1 della nostra Costituzione, esercita la propria sovranità.

A condizione cioè che non si intenda indebolire e svalutare il ruolo delle Assemblee parlamentari nel processo di formazione della legge, e prima ancora non si intenda limitare e circoscrivere la portata di alcuni principi fondamentali della nostra democrazia costituzionale, e di ogni democrazia liberale, come ad esempio il divieto di mandato imperativo e la competenza generale e inesauribile dei parlamentari e quindi delle Camere in cui essi esercitano la propria funzione.

Ora, se analizziamo con attenzione il disegno di legge n.1173 di modifica dell'art.71 della Costituzione, pur come la relatrice ha proposto di integrare e in alcune parti di riscrivere accogliendo alcuni dei rilievi che abbiamo avanzato in commissione, appare difficile non scorgere l'introduzione nel nostro ordinamento di un processo di produzione del diritto autonomo e distinto da quello rappresentativo; un processo di produzione della legge sul quale il Parlamento non può quasi nulla e che rischia di porsi in concorrenza e quindi in contrapposizione con quest'ultimo.

Di fronte ad una proposta di legge sottoscritta da 500000 cittadini, le Camere, secondo il nuovo testo dell'art.71 della Costituzione., se non la fanno propria votandola senza apportare alcuna modifica sostanziale, vengono di fatto messe in un angolo, vengono di fatto, e di diritto, private della competenza legislativa in materia, almeno fino a quando non si sarà svolta la consultazione popolare o i promotori avranno deciso di accogliere le

eventuali modifiche sostanziali che le Camere hanno ritenuto di dover votare (così evitando la consultazione popolare).

Perché, è bene sottolinearlo, secondo la proposta di riforma costituzionale che stiamo ora discutendo, il testo eventualmente approvato dalle Camere, se si discosta da quello della proposta popolare, non entra in vigore, ne può essere promulgato dal Presidente della Repubblica, fino a quando appunto non riceve l'assenso del comitato promotore o l'indiretto giudizio positivo dei cittadini che bocciano quello popolare.

Come appare evidente non siamo di fronte ad alcuna forma di stimolo o di correttivo puntuale della democrazia rappresentativa, né ad alcuna forma di coordinamento e di reciproco completamento tra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, come pure si legge in alcune parole di presentazione del disegno di legge costituzionale in oggetto.

Siamo di fronte ad un istituto di produzione del diritto del tutto nuovo ed autonomo, che rischia di entrare in conflitto con le istituzioni della democrazia rappresentativa, rischia di limitare le competenze e le funzioni di queste ultime e rischia, in ultima analisi, di svalutare i diritti di partecipazione politica dei cittadini e per questa strada rischia, paradossalmente, di rendere il nostro ordinamento, non più ma meno democratico e meno capace di rispettare e valorizzare le esigenze e i caratteri del pluralismo.

L'istituto referendario, in quanto tecnica decisionale a somma zero, nella quale non è strutturalmente possibile avviare un confronto ed apportare alcuna modifica o integrazione al testo predisposto dai promotori, è una forma di decisione meno rappresentativa e per questo aspetto meno democratica di quella che viene normalmente praticata per il tramite delle Assemblee legislative. Il referendum, a differenza della democrazia pluralistico-rappresentativa, è infatti un sistema di decisione elementare e non calibrabile, che fa valere il principio maggioritario allo stato puro, non compensato dalla considerazione della diseguale intensità delle preferenze, base di ogni negoziato. In quanto tale il referendum – come hanno evidenziato numerosi studiosi – è il sistema decisionale che tende a sacrificare di più le istanze e i valori delle minoranze intense; è, in altri termini, il sistema decisionale meno capace di soddisfare le ragioni del pluralismo e di rendere possibile l'assunzione di scelte a somma positiva nelle quali tutti possono ottenere qualcosa.

La gran parte degli emendamenti che abbiamo predisposto, a partire dall'emendamento 1.43, cercano di scongiurare i rischi che ho appena paventato e, in particolare, il rischio di svalutare e marginalizzare il ruolo e la funzione delle Assemblee legislative e dell'intero processo democratico partecipativo di cui esse sono parte. L'emendamento 1.43, attraverso la

sostituzione di alcune parole e la riscrittura di alcuni periodi, mira a fare in modo che il Parlamento debba prendere in esame, discutere e sottoporre a votazione le proposte di legge di iniziativa popolare avanzate ai sensi del disegno di legge in oggetto. E, in questa prospettiva, prevede che, se il Parlamento non si esprime entro un termine prefissato, i promotori possano chiamare i cittadini a pronunciarsi con un referendum. Dunque uno stimolo vero al Parlamento, il quale non potrà più, come accade oggi, sottrarsi dal prendere posizione. Un istituto di iniziativa politica popolare rafforzata e potenzialmente in grado di attivare una votazione diretta dei cittadini se il Parlamento tace, un istituto che però non priva quest'ultimo delle sue competenze e delle sue responsabilità, compresa quella, in ipotesi, di introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina sostanzialmente diversa da quella elaborata da un comitato promotore e sottoscritta da 500000 elettori (ma il numero, in questa nostra diversa prospettiva, potremmo anche ridiscuterlo).

Agli elettori ~~questi ultimi~~ rimane naturalmente ferma la possibilità di attivare, ai sensi dell'art.75 Cost, una consultazione popolare per abrogare quanto deciso dai propri rappresentanti in sede di esercizio delle comune funzione legislativa.

Del resto, onorevoli colleghi, sarebbe quanto mai irragionevole e pericoloso trascurare le profonde differenze, ben chiare ai nostri costituenti, tra l'abrogare per via referendaria una legge (e contemporaneamente aprire un confronto in sede parlamentare per colmare la lacuna) ed introdurre per via referendaria una nuova e articolata disciplina (e contemporaneamente escludere ogni possibile confronto, modifica o integrazione da parte delle Assemblee legislative).

Prima di entrare nel merito di aspetti secondari, seppur molto importanti (come i quorum, le materie, le competenze della Corte costituzionale, il numero massimo di pronunciamenti popolari ecc..), Vi chiediamo di rimuovere ogni profilo di ambiguità sulla natura e sulla funzione che il c.d. referendum propositivo potrebbe assumere anche in rapporto al Parlamento e alla democrazia rappresentativa. Chiariamo che non si intende dar vita ad un processo decisionale autonomo e alternativo a quello democratico rappresentativo; chiariamo che non si intendono limitare le prerogative legislative dei parlamentari, né di conseguenza i diritti politici che i cittadini esercitano anche attraverso di loro.